

TI_GERICHTE 12.1997.252 vom 17. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.252

FR: TI_GERICHTE 12.1997.252 du 17 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.252 del 17 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta nel proprio gravame non contesta la circostanza secondo cui l'accoglimento delle sue domande dipende in maniera imprescindibile dalla questione a sapere se essa abbia o meno effettuato una tempestiva notifica degli asseriti difetti di quanto fornitele dall'attrice, e questo indipendentemente dalla questione a sapere se il rapporto contrattuale tra le parti sia assimilabile alla compravendita piuttosto che all'appalto (cfr. appello, punto 2, pag. 6), valendo in entrambi i casi secondo il codice delle obbligazioni le medesime esigenze quo alla forma e alla tempestività della notifica dei difetti.

E. 2

L'appellante sostiene di avere effettuato la tempestiva notifica dei difetti in forma orale "agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice" (appello, punto 2, pag. 7), e ritiene di avere fornito la prova di tale notifica per mezzo del teste Vigiani.

E. 2.1

Il teste in questione ha fornito la seguente dichiarazione, che il Pretore ha considerato non conclusiva: "La signora ha sporto lamentele sui difetti pochi giorni dopo, forse una settimana dopo, mi ricordo che ci siamo recati dal signor _____ a _____ qualche settimana dopo la consegna a lamentare i difetti sulla consegna e sui mobili".

E. 2.2

E' in primo luogo pacifico che l'episodio narrato dal teste della visita a _____ "qualche settimana dopo la consegna" non può costituire in alcun modo la prova di una puntuale lamentela dei difetti, trattandosi per esplicita ammissione del testimone di difetti immediatamente riconoscibili (tracce di adesivo sui mobili, cassetti corti, armadio privo di un'anta) o verificatisi già solo "dopo qualche giorno" (curvatura dei ripiani della libreria), così che la loro notifica in occasione di una visita alla ditta attrice dopo "qualche settimana" risulta comunque tardiva ai sensi dell'art. 201 o 367 CO. In secondo luogo la deposizione _____ non fornisce riscontro alla predetta tesi della convenuta secondo cui i difetti sarebbero stati comunicati agli operai incaricati della consegna e del montaggio dei mobili, tesi che rimane dunque allo stadio di semplice parlato.

E. 2.3

Ci si deve invece chiedere quale sia la portata probatoria dell'affermazione del teste secondo cui la convenuta avrebbe lamentato i difetti "pochi giorni dopo, forse una settimana

dopo". Il primo problema che si pone, e che rimane irrisolto, è quello relativo alla provenienza della conoscenza del teste circa l'episodio riferito. Non è in altre parole dato di sapere dal tenore della deposizione se egli abbia in prima persona assistito alla comunicazione, verosimilmente telefonica, dei difetti dalla convenuta all'attrice, o se l'episodio gli sia semplicemente stato riferito dalla convenuta. Il secondo problema riguarda l'identificazione della fornitura difettosa: a fronte di consegne protrattesi per oltre un anno (doc. C-G), la generica indicazione di una lamentela effettuata a pochi giorni di distanza da una consegna, non è in assenza di altre indicazioni una prova certa del fatto che la notifica abbia inteso riguardare proprio quella fornitura, e non una precedente. Per lo stesso motivo della genericità della deposizione del teste si pone, oltre al problema della tempestività della notifica, quello relativo al contenuto della medesima, ed in particolare la questione a sapere quali degli asseriti difetti del mobilio fornito siano effettivamente stati lamentati. Si deve pertanto concordare con il Pretore nella valutazione della deposizione _____ che è troppo generica ed imprecisa per potere costituire una prova attendibile e definitiva dell'avvenuta tempestiva notifica dei difetti della merce che vengono lamentati in questa procedura.

E. 2.4

Tale decisione è comunque suffragata da altri elementi a carattere indiziario. In primo luogo si deve rilevare che nell'unico scritto preprocessuale della convenuta figurante in atti (doc. I), da lei inviato al legale dell'attrice il 15 novembre 1990, non vi è alcun accenno al riguardo dell'esistenza di difetti della merce fornita, ma solo a consegne ancora da effettuare e a una cassetiera rifiutata poiché non corrispondente a quanto ordinato, della quale si dirà al consid. 3. In secondo luogo va rilevato che il teste _____ la cui deposizione -come si è visto- non era comunque decisiva, ha negato di avere avuto con la convenuta "rapporti esorbitanti l'amicizia", mentre il teste _____ ha dichiarato che il _____ stesso gli avrebbe confessato di avere "avuto problemi sia con la moglie che con la signora _____", affermazione che nell'uso corrente viene riferita a persone con cui si ha un particolare rapporto affettivo, ed è perciò significativo che il _____ vi abbia accomunato la moglie e la convenuta.

E. 3

La convenuta adduce poi la mancata consegna di parte del mobilio, invocando i doc. 2 e 3 (risposta, pag. 2; appello, punto 5, pag. 12 e 13), ma anche questa argomentazione si rivela pretestuosa. Il doc. 3 costituisce l'ordinazione di alcuni mobili datata 4 giugno 1990 e nella documentazione prodotta dall'attrice lo si ritrova allegato alla fattura doc. F, senza che tuttavia nella fattura figurino i mobili di cui al doc. 3, né la convenuta lo afferma esplicitamente, così che i mobili, quand'anche non forniti, non risultano essere stati fatturati. Il doc. 2 costituisce l'ordinazione di data 23 maggio 1990 di un mobile fatturato il 18 settembre 1990 (doc. G). Alla fattura doc. G è annessa una fotocopia del doc. 2 sulla quale è stato rettificato il prezzo in lire 1'150'000 per effetto di uno sconto contrattuale, e sul quale è stata apposta una dichiarazione in penna del seguente tenore "18-09-90 la merce consegnata è in perfette condizioni" e sotto la quale vi è la firma della convenuta, dal che, in assenza di valide confutazioni, la palese non verità di quanto addotto in questa sede.

E. 4

La mancanza di possibilità di esito favorevole dell'appello determina la reiezione dell'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante (art. 157 CPC), che deve perciò farsi

carico delle spese e della tassa di giustizia di questa procedura. All'attrice, che non ha presentato osservazioni all'appello, non vengono tuttavia attribuite ripetibili per la presente procedura. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 1° ottobre 1997 di _____ è respinto. II. L'istanza di assistenza giudiziaria 1° ottobre 1997 di _____ è respinta. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- sono a carico di _____ IV. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.